



Venerdì 12/02/2021

Riepilogativo fatture inferiori a 300 euro (anno 2021)

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Per tutte le operazioni da reverse charge estero l'uso del documento riepilogativo risolve diversi problemi: una sola registrazione, una sola integrazione, esteroometro semplificato.

•

La possibilità di effettuare una registrazione cumulativa delle fatture riguarda anche i soggetti cessionari e committenti che devono assolvere l'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge). Questo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/72.

L'emissione del documento riepilogativo per le fatture di importo non superiore a € 300, trova i suoi vantaggi anche nella compilazione dello spesometro.

Il modello di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, infatti, prevede nelle sezioni "FA" (per l'invio dei dati in forma aggregata), e nelle sezioni "FE" e "FR" (per l'invio dei dati in forma analitica), la possibilità di indicare il riferimento al numero del documento riepilogativo, che si presenta come metodo alternativo rispetto all'indicazione del codice fiscale e della partita Iva della controparte della fattura.

Esteroometro - Art. 6, DPR 695/1996. Al comma 1 di questo articolo si parla delle fatture emesse, ma al comma 6 parla di "Per le fatture relative ai beni e servizi acquistati, di importo inferiore a euro 300, può essere annotato, entro il termine di cui all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture a cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota."

Abbiamo pubblicato il software in MS Excel Documento riepilogativo fatture inferiori a Euro 300,00 (anno 2021), utile per generare i documenti riepilogativi mensili vendite e/o acquisti (art. 6 comma 1 del D.p.r. 695/1996).

CLICCA QUI.